

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA DELLO STATUTO

Torino, 9 Dicembre 2021

L'anno 2021, il giorno 9 del mese di Dicembre, alle ore 21.00 presso la sala prove della Chiesa della Visitazione, Piazza del Monastero 14, 10146 Torino, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione la Bottega Musicale, per discutere e deliberare del seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale;

Sulla designazione unanime dei presenti assume la presidenza dell'Assemblea La Presidente dell'Associazione la sig.ra Delia Campanella, che chiama alle funzioni di Segretaria la sig.ra Serena Vay.

La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti 14 dei 17 soci e 3 deleghe. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, L'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente.

DISCUSSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

La Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento del terzo settore D.Leg 117/2017 ai sensi dell'art.101, comma 2

Si procede alla lettura articolo per articolo del nuovo statuto, evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

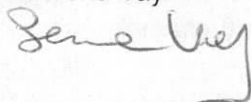
L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

La Presidente viene incaricata di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

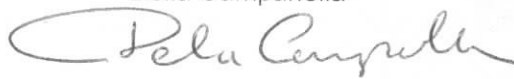
La Presidente e la Segretaria vengono incaricate alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Non essendoci nient'altro da discutere e deliberare, la Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 23.00, previa stesura, lettura e approvazione del seguente verbale.

La Segretaria
Serena Vay



La Presidente
Delia Campanella



Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5, D.lgs 117/2017
ed esente da imposta di registro ai sensi dell'art.82, comma 3, D.lgs 117/2017

Delibera

Approvazione delle modifiche per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.lgs 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2

Nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, **D.lgs 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2**, l'Assemblea approva il nuovo statuto, in allegato alla presente delibera, contenente le nuove disposizioni per le associazioni di promozione sociale (aps) ai sensi degli art. 35 e 36 degli articoli correlati al Titolo II, III, IV, X del medesimo Codice del Terzo Settore, **D.lgs 117/2017**.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Registrato a RIVOLI il 23/01/2023
al N. 807 serie 3
Esatti Euro ESENTI

Il Funzionario
R. M. TORRIONE

Firma su delega del Direttore Provinciale
Enrico MASTROGIACOMO



STATUTO
dell'Associazione "LA BOTTEGA MUSICALE APS"

Titolo I

Istituzione e scopi

Art. 1 Denominazione, sede e durata

ai sensi del Decreto legislativo n.117 del 3.7.2017 (di seguito denominato "Codice del Terzo settore") e in base alle norme del Codice civile, è costituita l'Associazione non riconosciuta denominata "La Bottega Musicale APS". L'Associazione ha sede legale nel Comune di La Loggia (TO), 10040, via Leonardo Sciascia 35. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, fermo in ogni caso l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione ha durata illimitata.

La denominazione Associazione di Promozione Sociale o l'acronimo "APS" potranno essere utilizzati dopo l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore).

Art. 2 Scopi, finalità e attività

L'Associazione è apartitica, aconfessionale, ha struttura democratica e fonda la propria attività istituzionale e operativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sulla prevalente attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, perseguite mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale, di seguito elencate, a favore dei propri associati, loro familiari o di terzi, in ambito culturale, artistico e di promozione sociale e territoriale.

L'Associazione in particolare esercita in via esclusiva o principale, prevalentemente in favore dei propri associati, loro familiari o di terzi, le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 c. 1 lett. d), f), i), k), l), m), w) del Codice del Terzo Settore:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione, nello svolgimento delle suddette attività, persegue le seguenti specifiche finalità di promozione sociale: diffondere la pratica musicale e corale tra giovani e adulti e divulgare, attraverso pubblici concerti, corsi, spettacoli, seminari e corsi formativi, incisioni, registrazioni, attività su web e social media e attività artistiche, ricreative e culturali in genere, la conoscenza della cultura musicale e corale e del suo repertorio e dei valori di solidarietà, condivisione e cooperazione che sono alla base della pratica corale, anche svolgendo attività laterali e collaborando o aderendo ad altre iniziative promosse da organismi, enti, istituzioni e associazioni con scopi simili.

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal detto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. La loro individuazione è operata dal Consiglio Direttivo. L'Associazione potrà, altresì, realizzare attività di raccolta pubblica di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II

Norme sul rapporto associativo

Art. 3 Norme sull'ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Il numero degli associati è illimitato.

Le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi candidati.

Art. 4 Associati: tipologia

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche o altre APS che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Art. 5 Associati: ammissione

L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici, religiosi o sociali.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. Tale domanda deve contenere l'impegno del richiedente ad accettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni, a osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea e a partecipare alla vita associativa.

In caso di ammissione, il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa, se prevista.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni dalla data della deliberazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 6 Criteri di ammissione al coro

L'ammissione del socio al coro è possibile su deliberazione del Consiglio Direttivo, previo parere tecnico vincolante del Direttore Artistico, a domanda degli interessati. L'ammissione, che non potrà essere discriminatoria, avverrà in base ai seguenti criteri:

- a. Condivisione degli obiettivi dell'Associazione;
- b. Essere in possesso di requisiti musicali e vocali adeguati;
- c. Disponibilità a frequentare regolarmente ed integralmente le attività dei cori;
- d. Avere età compresa nei limiti fissati dal regolamento dell'Associazione.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni, è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo, che deciderà in merito, sentito il Direttore Artistico.

3. Il ricorso al Consiglio Direttivo è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Art. 7 Associati: diritti e doveri

Tutti i soci, di ogni categoria, godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'APS ed alla sua attività.

Gli associati hanno il diritto di:

- a) eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi qualora ne abbiano i requisiti previsti dal presente statuto;
- b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) essere informati sulle attività e sulle iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
- d) esaminare i libri sociali, presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno il dovere di:

- a) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- b) partecipare attivamente alla vita associativa;
- c) mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'APS;
- d) versare l'eventuale quota associativa, se prevista.

Le quote e i contributi associativi non sono rimborsabili, trasferibili né rivalutabili.

Art. 8 Associati: cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per:

- a) recesso volontario; ciascun associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, con effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa annuale, se prevista.

L'associato può essere escluso dall'Associazione per:

- a) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

Il provvedimento di esclusione, previa contestazione degli addebiti e concessione della facoltà di replica all'interessato, è deliberato dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. A seguito del provvedimento di esclusione e nei successivi 30 (trenta) giorni, l'associato escluso può ricorrere all'Assemblea ordinaria, rivolgendo apposita istanza al Consiglio Direttivo.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno, per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo, l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III

Norme sul volontariato

Art. 9 Volontari e attività di volontariato

Le attività dell'Associazione sono svolte in modo prevalente mediante l'attività dei volontari e attraverso la diffusione della cultura e della pratica di volontariato dei propri associati.

I volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per ragioni di solidarietà.

L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 10 Volontari e persone retribuite

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.

Titolo IV

Organi sociali

Art. 11 Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente; e) l'organo di controllo, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore; f) l'organo di revisione, nominato solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Le cariche sono elettive ed esercitate a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 12 Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale, se prevista.

Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata e indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) degli associati.

La convocazione deve pervenire per iscritto agli associati tramite lettera o e-mail o via sms almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. In tal caso, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da altro associato designato nel corso della riunione.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario, o in sua assenza da altro associato, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

Art. 13 Assemblea ordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio;
- b) discutere e approvare l'eventuale programma di attività;
- c) deliberare sulla quota associativa proposta dal Consiglio Direttivo;
- d) delega il Consiglio Direttivo al compimento delle azioni finalizzate a realizzare gli scopi dell'Associazione;
- e) approvare l'eventuale bilancio sociale, quando previsto per legge;
- f) eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e il Presidente dell'Associazione;
- g) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, quando previsto dal Codice del Terzo settore;
- h) nomina, su proposta del Consiglio Direttivo, l'organo di revisione, nei casi previsti dal Codice del Terzo settore;
- i) delibera sull'esclusione degli associati;
- j) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- k) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione e dell'assemblea;
- l) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati, in proprio o per delega; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 14 Assemblea straordinaria: competenze e quorum

È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 15 Assemblea degli associati: regole di voto

Ciascun associato ha diritto a un solo voto.

L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati iscritti da almeno 1 (un) mese nel libro degli associati e in regola con il versamento dell'eventuale quota associativa annuale, se prevista.

Art. 16 Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione. È eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa, se prevista, ed è composto da un numero minimo di 3 (tre) membri sino a un massimo di 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea preliminarmente alla nomina.



I Consiglieri durano in carica 2 (due) anni e sono rieleggibili.

Art. 17 Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dal Direttore Artistico.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto, tramite lettera o e-mail o sms, almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione con indicazione del luogo, data, ora e argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione eletto dall'assemblea o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Il Consiglio Direttivo designa tra i suoi membri il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Art. 18 Consiglio Direttivo: competenze

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- a) attuare le deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale o pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, quando previsto per legge;
- e) nominare al suo interno il Vicepresidente, il Tesoriere e il Segretario dell'Associazione;
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sottoporre all'Assemblea l'esclusione degli associati;
- g) redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione e dell'Assemblea, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) proporre all'approvazione dell'Assemblea la quota associativa annuale;
- i) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- j) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- k) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- l) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- m) adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali e delle deliberazioni dell'Assemblea, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Art. 19 Consiglio Direttivo: cause di decadenza e sostituzione dei membri

La carica di Consigliere si perde per:

- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione per lettera o e-mail al Consiglio Direttivo;
- b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi o gli interessi dell'Associazione ovvero persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- c) perdita della qualifica di associato.

Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti. La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e i sostituti rimangono in carica sino alla scadenza del mandato. Nel caso di impossibilità di sostituzione, si procede con una nuova elezione.

Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri, l'Assemblea è convocata per la nuova elezione del Consiglio Direttivo.

Art. 20 Presidente: poteri, durata in carica e cause di decadenza

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.

Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea tra i propri associati, dura in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente sovrintende a tutte le attività dell'Associazione e, in particolare, ha il compito di:

- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi degli associati che dei terzi;
- b) curare l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- d) convocare e presiedere l'Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo.

In caso di dimissioni o impedimento grave, il Consiglio provvede ad eleggere al suo interno un Presidente fino alla successiva Assemblea ordinaria.

Articolo 21 Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo; al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli agli organi statuari.

Rientrano tra i compiti del Tesoriere:

- curare l'effettuazione degli incassi e dei pagamenti;
- curare la tenuta dei rapporti economici con le banche e i fornitori in genere;
- curare la tenuta della contabilità dell'Associazione.

Articolo 22 Segretario

1. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di assemblea che trascrive sugli apposti libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Il Segretario è inoltre preposto ai seguenti compiti:

- invio delle comunicazioni di convocazione degli organi dell'Associazione e agli associati;
- stesura dei verbali degli organi associativi;
- istituzione e tenuta del libro degli associati e del registro dei volontari e dei libri dei verbali degli organi associativi, ad esclusione di quello del Collegio dei Revisori dei Conti (qualora nominato).

Art. 23 Organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

L'organo di controllo monocratico è eletto dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo settore.

L'organo di controllo rimane in carica 2 (due) anni ed è rieleggibile.

Il membro dell'organo di controllo non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale.

Laddove nominato, l'organo di controllo deve:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento;
- esercitare il controllo contabile;
- esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
- attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art. 14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;

Nei casi previsti dall'art. 31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 24 Organo di revisione

L'organo di revisione monocratico è nominato dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo settore.

L'organo di revisione rimane in carica 2 (due) anni e il suo componente è rieleggibile.

Il membro dell'organo di controllo non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art. 25 Il Direttore artistico



Il Direttore artistico è socio effettivo dell'Associazione ed è esonerato del versamento della quota annuale.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con diritto di voto.

Il Direttore artistico esegue la direzione e la programmazione dell'attività artistica dell'Associazione, curando gli opportuni contatti artistici ed organizzativi.

Viene eletto dall'Assemblea dei soci e decade dalla carica per dimissioni volontarie. Può essere sostituito in sede di Assemblea Straordinaria, e quindi decadere dall'incarico, quando si ponga in conflitto con gli scopi e gli obiettivi dell'Associazione.

Art. 26 Responsabilità degli organi sociali

Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

Titolo V

I libri sociali

Art. 27 Libri sociali e registri

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e dell'organo di revisione, qualora siano stati nominati;
- e) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 28 Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 29 Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni, erogazioni liberali e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art. 30 Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione redige il bilancio sociale.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 31 Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.

L'Associazione non potrà distribuire agli associati, anche in forma indiretta, i proventi delle proprie attività, gli utili e/o gli avanzi di gestione, che dovranno essere reinvestiti ed impiegati secondo lo scopo associativo.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII

Disposizioni finali

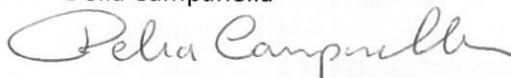
Art. 32 Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e sue successive modificazioni, nonché le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Torino, 9 dicembre 2021

Il Presidente

Delia Campanella



Il Segretario

Serena Vay

